TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO
Piazzale Falcone e Borsellino, 8
e-mail tribunale.prato@giustizia.it
telefono 0574/5791

Ufficio Presidente e Dirigente

Prato, 19 novembre 2026

OGGETTO: Contributo Unificato nelle procedure per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

La Presidente anche quale Dirigente Amministrativo

Viste le note in data 8.10.2025 - Prot. DAG N. 187516.U, 17.3.2026 Prot. DAG N. 4194.U e 15.5.2026 Prot. DAG N. 25859.E del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
rilevato che, nel dare risposta a quesiti sollevati da diverse Corti di Appello, riguardanti il contributo unificato dovuto nell'ipotesi di ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 40-41 C.C.I.I., il Ministero ha affermato che "... il contributo da versare è ancorato al valore della domanda proposta, indipendentemente dalla proposizione con lo stesso ricorso, in via subordinata, di più domande di accesso a strumenti diversi di regolazione della crisi o della liquidazione", ribadendo che, solo se il Codice della crisi d'Impresa e di Insolvenza richiama espressamente la procedura di cui all'art. 737 c.p.c., o il procedimento rientra nell'alveo della volontaria giurisdizione, è dovuto il contributo fisso ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b);
ritenuto che, pertanto, occorre adeguare la riscossione del CU, secondo l'interpretazione di cui si è detto;

DISPONE

che per i ricorsi per l'accesso agli strumenti agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo e concordato semplificato), ed alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 40-41 C.C.I.I., nonché al procedimento per l'accertamento dello stato d'insolvenza anteriore o

successivo alla liquidazione coatta amministrativa, è dovuto il pagamento del contributo unificato in base al valore della causa dichiarato dal ricorrente;
che nell'ipotesi in cui con lo stesso ricorso la parte chieda, in via subordinata, l'accesso a strumenti diversi di regolazione della crisi o della liquidazione, l'importo del contributo unificato sia determinato dalla somma del valore delle rispettive domande;
che i ricorsi introduttivi dei suddetti procedimenti dovranno obbligatoriamente contenere la dichiarazione di valore della causa con il relativo pagamento del contributo unificato commisurato al valore dichiarato ex art. 13 DPR 115/02;
che in caso di omissione della dichiarazione si applicherà il valore massimo ex art. 13, comma 1, lettera g), D.P.R 115/02.

Si comunichi alla Presidente di Sezione civile dott.ssa Lucia Schiaretti, ai Magistrati delle procedure concorsuali, alla Cancelleria dell'Area B e ai funzionari addetti alle procedure concorsuali, all'Ordine degli Avvocati di Prato, all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato.
Si provveda alla pubblicazione sul sito *web* del Tribunale, unitamente alla tabella elaborata dall'ufficio per la determinazione del contributo dovuto a seconda della procedura, prevista dal Codice della Crisi di Impresa e d'insolvenza, che s'intenda azionare.

La Presidente

Dott.ssa Patrizia Pompei

PATRIZIA POMPEI
Firmato digitalmente da PATRIZIA POMPEI
Data: 2026.11.19 11:32:55 +01'00'

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO SEZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI		
TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO		
RICORSI	**C.U.**	**ANNOTAZIONI**
Accordi di Ristrutturazione	In base al valore dichiarato della causa	
Concordato Semplificato (Art. 25 sexies, co. 2 CCII)	In base al valore dichiarato della causa	
Ricorso per il Concordato Minore (Artt. 74, 76 CCII)	In base al valore dichiarato della causa	
Ricorso per ammissione del Concordato Preventivo (Artt. 40, 44, 87 CCII)	In base al valore dichiarato della causa	
Ricorso per la fissazione termine per il deposito della proposta CP o accordi	In base al valore dichiarato della causa	
Ricorso per la liquidazione controllata (Artt. 268, 269 CCII)	In base al valore dichiarato della causa	L'esenzione dal C.U. è prevista per i crediti da lavoro per i titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 76 D.P.R. 115/2002 (Circolare del Ministero della Giustizia del 9 gennaio 2023)
Ricorso per la liquidazione giudiziale (Artt. 37, 40, 41 CCII)	In base al valore dichiarato della causa	L'esenzione dal C.U. è prevista per i crediti da lavoro per i titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 76 D.P.R. 115/2002 (Circolare del Ministero della Giustizia del 9 gennaio 2023)

Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (Artt. 67, 68 CCII)	In base al valore dichiarato della causa	
Ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza (LCA) (Artt. 295 e ss. CCII)	In base al valore dichiarato della causa	
Ricorso per omologazione piano di ristrutturazione (Artt. 40, 44, 64 bis CCII)	In base al valore dichiarato della causa	
Ricorso per Esdebitazione (Artt. 142 - 143 L.F.; Artt. 278 - 280 CCII)	€ 98,00	
Ricorso per Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (Art. 283 CCII)	€ 98,00	
Reclamo contro i decreti del Giudice Delegato e del Tribunale (Art. 26 L.F.; Art. 124 CCII)	€ 147,00	
Reclamo contro gli atti del curatore e del Comitato dei creditori (Art. 36 L.F.; Artt. 133, 141 CCII)	€ 147,00	
N.B. PER TUTTE LE PROCEDURE È PREVISTO IL PAGAMENTO DI € 27,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE FORFETTARIA		